

**DELIBERAZIONE 7 GIUGNO 2012**  
**236/2012/R/EEL**

**DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA DI INTEGRAZIONE TARIFFARIA RELATIVA ALL'ANNO 2010 E RIDETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DI INTEGRAZIONE TARIFFARIA RELATIVE AGLI ANNI DAL 1999 AL 2009 PER L'IMPRESA ELETTRICA MINORE NON TRASFERITA ALL'ENEL S.P.A., SIE SOCIETÀ IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 7 giugno 2012

**VISTI:**

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE);
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge 10/91) ed in particolare l'articolo 7;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 13 gennaio 1987, n. 2 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 20 gennaio 1987;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 26 luglio 2000, n. 132/00;
- la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2000, n. 182/00 (di seguito: deliberazione 182/00);
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2004, n. 145/04;
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2005, n. 254/05;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 288/05 (di seguito: deliberazione 288/05);

- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2006, n. 208/06;
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2008, VIS 6/08;
- la deliberazione dell'Autorità 10 febbraio 2009, ARG/elt 15/09;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2009, ARG/elt 73/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 73/09);
- la deliberazione dell'Autorità 15 luglio 2009, ARG/elt 96/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 96/09);
- la deliberazione dell'Autorità 8 giugno 2010, ARG/elt 84/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 84/10);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2010, ARG/elt 158/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 158/10);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2011, ARG/elt 76/11 (di seguito: ARG/elt 76/11);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: ARG/elt 199/11);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11;
- l'Allegato B alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11;
- l'Allegato C alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11;
- la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2012, 100/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 100/2012/R/eel);
- le comunicazioni della Cassa Conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) relative al procedimento istruttorio per la determinazione dell'aliquota di integrazione tariffaria, per l'anno 2010, dell'impresa elettrica minore SIE Società Impianti Elettrici S.r.l. e, in particolare, la comunicazione 9 novembre 2011 prot. 5661 (prot. Autorità 28871 del 9 novembre 2011), la comunicazione 23 gennaio 2012 prot. 247 (prot. Autorità 1960 del 23 gennaio 2012), la comunicazione 10 aprile 2012 prot. 2521 (prot. Autorità 11173 del 10 aprile 2012) e la comunicazione 10 maggio 2012, prot. 2983 (prot. Autorità 14513 del 14 maggio 2012).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 7, comma 3, della legge 10/91 prevede che il Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: CIP), su proposta della Cassa, stabilisca entro ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente delle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel (di seguito: imprese elettriche minori), l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle medesime imprese;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 481/95, tra i compiti trasferiti all'Autorità, vi è quello di determinare, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 10/91, le integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione ARG/elt 15/09, l'Autorità ha, tra l'altro, determinato le aliquote, relative agli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006 per l'impresa elettrica minore SIE Società Impianti Elettrici S.r.l.;
- con la deliberazione ARG/elt 73/09, l'Autorità ha, tra l'altro, rettificato l'aliquota di integrazione tariffaria relativa all'anno 2003;
- con la deliberazione ARG/elt 96/09, l'Autorità ha determinato l'aliquota relativa all'anno 2007 e con la deliberazione ARG/elt 84/10, l'Autorità ha, tra l'altro, determinato l'aliquota relativa all'anno 2008;
- con la deliberazione ARG/elt 158/10, l'Autorità ha rettificato le aliquote di integrazione tariffaria relative agli anni 2001, 2002, 2004 e 2005;
- con la deliberazione ARG/elt 76/11, l'Autorità ha, tra l'altro, determinato l'aliquota relativa all'anno 2009 per la medesima società;
- ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 10/91, l'aliquota di integrazione tariffaria, corrisposta dalla Cassa a titolo di acconto alla suddetta impresa, è stata ricalcolata, a partire dal 1 gennaio 2010, sulla base dell'aliquota approvata con la deliberazione ARG/elt 76/11 per il 2009;
- l'articolo 7, comma 4, della legge 10/91, inoltre, prevede che “il CIP può modificare l'acconto per l'anno in corso rispetto al bilancio dell'anno precedente (...) qualora intervengano variazioni nei costi dei combustibili e o del personale che modifichino in modo significativo i costi di esercizio per l'anno in corso”;
- la deliberazione 288/05 ha riformato il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto, relativa ai maggiori costi di acquisto del combustibile, di cui alla deliberazione 182/00;
- ai sensi del comma 3, della deliberazione 288/05, il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente combustibile dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto, prende, come base di riferimento, la componente di combustibile dell'aliquota di integrazione tariffaria definitiva, relativa all'anno più recente.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con la comunicazione 10 aprile 2012 prot. 2521 (prot. Autorità 11173 del 10 aprile 2012) e la comunicazione 10 maggio 2012, prot. 2983 (prot. Autorità 14513 del 14 maggio 2012), la Cassa ha trasmesso le aliquote calcolate a valle dell'attività istruttoria per la determinazione dell'integrazione per l'anno 2010 spettante all'impresa elettrica minore SIE Società Impianti Elettrici S.r.l.;
- con la suddetta comunicazione 10 maggio 2012, prot. 2983 (prot. Autorità 14513 del 14 maggio 2012), la Cassa ha altresì comunicato, all'impresa elettrica minore SIE Società Impianti Elettrici S.r.l, che il Commissario della Cassa medesima ha approvato la rideterminazione delle aliquote di integrazione tariffaria per gli anni dal 1999 al 2009, al fine di tener conto della necessità di correggere l'errore, presente nell'algoritmo di calcolo precedentemente adottato, per determinare la remunerazione del patrimonio netto che ne ha comportato la sottostima, rilevato dalla Cassa medesima in sede di determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria delle imprese elettriche minori SELIS

Lampedusa S.p.A., SELIS Linosa S.p.A., SELIS Marettimo S.p.A. e SMEDE Pantelleria S.p.A (di seguito: imprese del Gruppo Sofip).

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- rideterminare le aliquote di integrazione tariffaria, relative agli anni dal 1999 al 2009, per l'impresa SIE Società Impianti Elettrici S.r.l, secondo quanto previsto nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento, tenendo conto della necessità di correggere l'errore, presente nell'algoritmo di calcolo sinora adottato, per determinare la remunerazione del patrimonio netto, che ne ha comportato la sottostima, analogamente a quanto disposto con la deliberazione 100/2012/R/eel per le imprese del Gruppo Sofip;
- determinare l'aliquota di integrazione tariffaria, relativa all'anno 2010, per la medesima impresa, secondo quanto previsto nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento;
- che l'aliquota, relativa all'anno 2010, per l'impresa elettrica minore oggetto del presente provvedimento, si applichi, come nuova aliquota di integrazione provvisoria erogata a titolo di acconto, con decorrenza dall'1 gennaio 2011, tenuto conto di quanto previsto dalla deliberazione 288/05

**DELIBERA**

1. di rideterminare, ai fini della corresponsione da parte della Cassa, dell'integrazione tariffaria spettante ad imprese elettriche minori, nonché ai fini della quantificazione degli eventuali conguagli, le aliquote relative agli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, per ogni kWh venduto dall'impresa SIE Società Impianti Elettrici S.r.l secondo quanto previsto nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
2. di determinare, ai fini della corresponsione da parte della Cassa dell'integrazione tariffaria spettante alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel, nonché ai fini della quantificazione degli eventuali conguagli, l'aliquota relativa all'anno 2010 per ogni kWh venduto dall'impresa SIE Società Impianti Elettrici S.r.l, secondo quanto previsto nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento;
3. di disporre che, per l'anno 2011 e seguenti, la Cassa corrisponda all'impresa elettrica minore SIE Società Impianti Elettrici, oggetto del presente provvedimento, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata sulla base dell'ultima aliquota approvata, tenuto conto di quanto previsto della deliberazione 288/05 e ponendo la componente combustibile del primo bimestre dell'anno 2011 pari alla componente combustibile dell'aliquota relativa all'anno 2010 approvata con il presente provvedimento;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

7 giugno 2012

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*